



06714/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Presidente -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

CORREZIONE
ERRORE
MATERIALE

Ud. 23/11/2021 -
CC

R.G.N. 20261/2020

Cec. Gfll
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 20261-2020 proposto da:

(omissis) , (omissis) , quali difensori della
SOC. (omissis) SPA, domiciliati in ROMA, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi il
primo da se stesso il secondo da (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

(omissis) , (omissis) SPA;

- intime -

avverso la sentenza n. 29427/2019 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.

JZ

10447
21

RILEVATO CHE

Gli avvocati (omissis) e (omissis), nella qualità di difensori della (omissis) s.p.a., incorporata per fusione nella società (omissis) s.p.a., hanno proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 29427/19, depositata il 13/11/2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da (omissis) avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 2958/2017, aveva condannato la società alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore dei difensori della parte vittoriosa, che ne avevano fatto istanza;

(omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE

dall'esame del controricorso depositato dalla società (omissis) nell'indicato procedimento dinanzi a questa Corte, riportato nell'istanza in esame per la parte rilevante, era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dei difensori;

sulla predetta istanza la sentenza indicata non ha provveduto;

per l'ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: <In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di

un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione>;

il ricorso, pertanto, va accolto, prevedendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 29427/19, depositata il 13/11/2019, sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione «e accessori di legge», il seguente enunciato: «con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta»;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213);

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 29427/19 di questa Corte sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «e accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta». Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115 del 2002

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021

Il Presidente estensore

Lucia Esposito



Ric. 2020 n. 20261 sez. ML - ud. 23-11-2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA

-3-



07 MAR 2022
IL CANCELLIERE ESPERTO

